



Decreto Dirigenziale n. 52 del 18/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO COD.6.4.B) SITO IN GRAGNANO (NA) VIA DEI PASTAI, 42.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- g. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- h. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- i. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. Del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- j. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- k. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- l. il D.D. n.9 del 24.04.2011 Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che il **PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.p.A** con impianto in Gragnano (NA) alla via dei Pastai n° 42 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, acquisita al prot. n. 741534 del 03/09/2007, per l'impianto esistente IPPC 6.4-b) (trattamento e trasformazione destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari, a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 ton/giorno, valore medio su base trimestrale, di cui all'allegato I del citato decreto;
- b. che con nota prot n° 22736 del 12/01/2010 la società **PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.p.A** ha trasmesso la ricevuta del versamento a favore della Regione Campania di € 5.750,00, in aggiunta al precedente acconto di € 4.000,00, versato in data 03/09/2007, per un totale di € 9.750,00 a titolo di tariffa istruttoria determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che in data 11/02/2010 con nota prot. n. 125630, è stato comunicato l'avvio del procedimento;

- d.** che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano "Aste"(giornale del gruppo 24 ore) pag. 23 del marzo 2010, ed a pag. 32 del giornale "Il Denaro" del 12/03/2010 agli atti prot n. 357991 del 23/04/2010;
- e.** che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 osservazioni del pubblico;

RILEVATO

- a.** che nella Conferenza di Servizi, i cui lavori sono iniziati in data 07/07/2010 e conclusi in data 11/09/2012, il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741534 - integrata in data 23/07/09 prot. n. 668854, in data 13/10/2010 prot. n. 820432, in data 20/10/2011 prot. n. 793356, ulteriormente integrata in data 24/10/2011 prot. n. 801905, in data 10.05.2012 prot. 355313, in data 10.08.12 prot. n. 616604 - è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - a.1** nella prima seduta di conferenza la società ha dichiarato che lo stato dei luoghi non corrisponde al lay-out, allegato all'istanza prot. n. 741534 del 03/09/2007, in quanto sono state acquistate altre aree ed ampliato l'attività, realizzato un corpo di fabbrica di 1600 mq adibito alla mobilitazione e transito merci; che il carico merci, essendo stato modificato il flusso interno delle lavorazioni, non viene più effettuato nell'area indicata nelle planimetrie agli atti, ma in area adiacente al nuovo corpo di fabbrica. Per un ulteriore potenziamento dei macchinari preposti all'impacchettamento della pasta la società intende realizzare un impianto fotovoltaico, due capannoni retrattili ed una modifica dei servizi. La conferenza, preso atto di quanto dichiarato, ha richiesto la presentazione di un progetto aggiornato che la società ha prodotto in data 13/10/2010 prot. n. 820432;
 - a.2** l'ARPAC, esaminato il progetto aggiornato, con nota prot. n. 45894 del 16/12/2011 acquisita al Settore con prot. n. 999355 pari data, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni;
 - a.3** la Regione ha richiesto all'ASL di trasmettere certificazione sulla potabilità dell'acqua prelevata dal pozzo;
 - a.4** l'ASL con nota prot. n. 3100 del 16/12/2011 acquisita da questo Settore con prot. n. 961045 del 19/12/2011 ha dichiarato che, in caso di variazione dello stato dei luoghi, è necessario produrre una nuova comunicazione per l'aggiornamento della registrazione ex art. 6 reg. CE 852/2004. La società ha depositato agli atti della conferenza nota prot. n. 1173 del 08/06/2011 dell'ASL NA 3 Sud in cui si comunica che in seguito all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria del 30/05/2011 all'utilizzo del capannone di circa 1600 mq. - sottoposto a sequestro preventivo in data 27/05/2011 - per il solo transito dei mezzi di trasporto e per il carico della merce, con espresso divieto di adibirlo a luogo di stoccaggio, permane la validità di quanto registrato ex art. 6 del citato regolamento al n. U15011006303510.73.00035205;
 - a.5** la Provincia, esaminato il progetto aggiornato, con nota prot. n. 129221 del 19/12/2011, acquisita al Settore prot. n. 961025 pari data, ha confermato il proprio parere positivo già espresso sull'originario progetto, evidenziando che occorre acquisire certificazione dell'ASL sulla conformità della qualità delle acque prelevate dal pozzo e destinate al consumo umano ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/2001 e che la società dovrà favorire il recupero dei rifiuti prodotti CER 15.01.06 e CER 15.02.03;
 - a.6** la società, nella seduta del 19/12/2011, ha dichiarato di non voler realizzare l'impianto di cogenerazione - che costituisce una BAT del settore alimentare - per evitare un maggior inquinamento acustico e per non alterare la qualità del prodotto, senza dire, invece, di aver presentato alla Provincia di Napoli richiesta di autorizzazione, acquisita in data 15/12/2011, per la realizzazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a metano, per la produzione di energia elettrica e termica della potenza termica di 5.999 Kwt ed elettrica di 2.651 Kwe, Tale impianto è stato autorizzato dalla Provincia con determina n. 7572 del 24/07/2012;

- a.7** la realizzazione dell'impianto di cogenerazione suindicato, pur costituendo una BAT di settore ha ripercussioni – come evidenziato dall'Università Parthenope degli Studi di Napoli che fornisce supporto tecnico nell'istruttoria delle A.I.A. - sul clima acustico, sugli scarichi idrici, sulle emissioni in atmosfera, sui rifiuti prodotti (oli), per cui è stato richiesto alla società di aggiornare la documentazione tenendo conto degli effetti prodotti sulle matrici ambientali indicate, nonché di aggiornare grafici, planimetrie e lay-out;
- a.8** l'ASL NA3 Sud, con nota prot. n. 1587 del 21/06/2012 acquisita agli atti con prot. n. 478854 del 21/06/2012 ha comunicato di aver espresso in data 09/01/2012 al Comune di Gragnano, parere favorevole al rilascio del permesso di costruire relativo alla realizzazione di due strutture provvisorie da adibire a deposito temporaneo ed alla ristrutturazione edilizia di corpi di fabbrica esistenti parti del capannone industriale;
- a.9** la società in data 07/06/2010 prot. n. 14073 ha presentato al comune una DIA ed una SCIA con prot. n. 1816 del 01/02/2012 per la realizzazione delle due strutture provvisorie;
- a.10** la società ha presentato in data 23/07/2012, acquisita agli atti con prot. n. 616604 del 10/08/2012, la documentazione integrativa richiesta, in conseguenza della realizzazione dell'impianto di cogenerazione;
- a.11** il sito ove insiste l'impianto ricade all'interno del SIN bacino idrografico del Fiume Sarno;
- a.12** la Provincia di Napoli con nota prot. n. 84400X6 del 11/09/2012, acquisita al prot. n. 664616 del 11/09/2012, alla luce della documentazione integrativa e dell'intero progetto aggiornato con l'impianto di cogenerazione, ha confermato il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con la prescrizione di sostituire i serbatoi interrati a pareti singole, contenenti oli diatermico, con serbatoi a parete doppia o da inserire in involucro di cemento armato, ovvero con l'esecuzione di prove a tenuta di tipo strumentale, evidenziando che la realizzazione degli interventi previsti non interferisca sugli interventi di caratterizzazione e bonifica del sito. Ha evidenziato che la società ha ottemperato alla prescrizione di avviare prioritariamente alle operazioni di recupero e non allo smaltimento i rifiuti CER 15.01.06 e CER 15.02.03;
- a.13** l'ARPAC, con nota prot. n. 618 del 11/09/2012 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 665684, ha confermato il parere favorevole già espresso a condizione che il gestore, entro 6 mesi dalla messa a regime del cogeneratore, effettui una nuova valutazione sulla base delle misurazioni acustiche da effettuarsi presso i ricettori già individuati;
- a.14** la società, giusta comunicazione della Regione prot. n. 337597 del 04/05/2012, motivata dai ritardi imputabili alla società, ha ridotto la produzione giornaliera a non oltre 300 T/die (valore medio su base trimestrale), soglia prevista dall'All. VIII del D Lgs 152/06 per l'attività IPPC cod. 6.4b;
- a.15** il Comune di Gragnano e l'ATO Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano non hanno mai partecipato alle C.di S. e l'ASL NA3 Sud non ha espresso il proprio definitivo parere;
- a.16** l'Università degli Studi di Napoli Parthenope - sulla base della documentazione agli atti, e alle dichiarazioni, rettifiche ed integrazioni dei grafici apportate in sede di conferenza. Ritiene l'impianto conforme alla normativa ambientale vigente e autorizzabile con le prescrizioni evidenziate in conferenza.
- b.** che, successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, considerato che la società si è adeguata alle prescrizioni date dalla conferenza e che l'impianto è conforme alla normativa vigente, la Regione ha revocato il proprio precedente provvedimento, prot. n. 337597 del 04/05/2012 che prescriveva, alla società, di produrre al disotto della soglia IPPC;

CONSIDERATO che l'ASL con nota prot. n. 270 del 02/03/2012, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 184540 del 13/03/2013, ha trasmesso al Pastificio Garofalo SpA parere favorevole all'uso delle acque del pozzo per consumo umano;

VISTO l'Università degli Studi di Napoli Parthenope - sulla base della documentazione esaminata in conferenza ha redatto l'allegato rapporto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che consta del rapporto tecnico dell'impianto e del piano di monitoraggio e controllo;

PRESO ATTO che:

- a. la società ha trasmesso in data 04/03/2013, acquisita in pari data con prot. n. 156556, ricevuta di versamento di € 1.000,00 a titolo di saldo tariffa istruttoria, così come richiesto in c.d.s.;
- b. ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 50266 del 20/01/2013 è stata richiesta informativa al Prefetto di cui all'art. 10 DPR 03.06.1988 n. 252;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato alla società **Pastificio Garofalo Lucio S.r.l.**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del D.lgs 152/06 identificato con codice IPPC 6.4 b) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 ton/giorno, valore medio su base trimestrale, di cui all'allegato VIII del D.lgs. 152/06) con sede in Gragnano (NA) via dei Pastai, 42;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e della proposta del RUP di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

- 1. di rilasciare** alla società **Pastificio Garofalo Lucio S.r.l.**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 Identificato con codice IPPC 6.4-b) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 ton/giorno, valore medio su base trimestrale, di cui all'allegato VIII del D.lgs. 152/06) con sede in Gragnano (NA) via dei Pastai, 42 che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
- 2. di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741534 - integrata in data 23/07/09 prot. n. 668854, in data 13/10/2010 prot. n. 820432, in data 20/10/2011 prot. n. 793356, in data 24/10/2011 prot. n. 801905, in data 10/05/2012 prot. n. 355313, in data 10/08/2012 prot. n. 616604 - esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto sulla base della citata documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del Rapporto Tecnico dell'Impianto e del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Impianto;
- 3. di dare atto** che la presente autorizzazione ha la durata di anni 5, decorrenti dalla data del presente provvedimento;
- 4. di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2** l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- 5. di stabilire** che l'impianto di cui al punto 1 deve rispettare quanto prescritto nel rapporto tecnico dell'impianto e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire, tra l'altro, quanto segue:
 - 5.1** l'obiettivo, per le emissioni in atmosfera provenienti dai silos e dalle caldaie del non superamento dell'80% del limite previsto con DGR 4102 del 1992. Per il cogenerato i limiti emissivi da non superare sono quelli previsti dall'autorizzazione della Provincia di Napoli;
 - 5.2** il non superamento dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati alla tabella III, colonna "Scarico in pubblica fognatura" dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le restrizioni prescritte dall'OPCM 1485/Sarno del 26/07/2002. Per gli inquinanti non previsti dall'OPCM l'obiettivo è costituito dal 90% dei valori limite imposti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 5.3** eventuali superamenti, dei valori obiettivo, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati, tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi obbiettivo; I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- 5.4** per le emissioni sonore il non superamento dei limiti emissivi della classe VI, V, IV in base alla zonizzazione acustica del territorio e dei limiti immissivi della classe IV – area di intensa attività umana - di cui al DPCM 14/11/1997;
- 5.5** la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Gragnano i dati relativi ai controlli delle emissioni da effettuarsi con le scadenze indicate nel piano di monitoraggio;
- 6. di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. di precisare** che il rilascio dell'A.I.A. non esime il gestore dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN "bacino idrografico del Fiume Sarno", dall'osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché a quelli connessi ai provvedimenti emessi dal MATTM nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;
- 8. di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
- 8.1** prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
- 8.2** considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emmissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito pertanto, nella prima fase venga applicata la tariffa minima prevista dal DM 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di controllo 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
- 8.2.1** versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'Art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 8.2.2** saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società **Pastificio Garofalo Lucio S.r.l.**;
- 8.2.3** entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata all'ARPA Campania;
- 8.2.4** le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a: **Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;**
- 9. di stabilire** che la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva rilasciata dalla Prefettura competente;
- 10. di dare atto** che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 10.1** l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
- 10.2** le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- 10.3** la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diverse quelle utilizzate;
- 10.4** l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;

- 11.di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
- 12.di dare atto** che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 13.di dare atto** che il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
- 14.di dare atto** che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
- 15.di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
- 16.di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Gragnano, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ATO 3 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza e al MATTM;
- 17.di notificare** il presente provvedimento alla società **Pastificio Garofalo Lucio S.r.l.**,
- 18.di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
- 19.di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi